



COMUNE di MALLARE
Provincia di Savona

Originale
Copia

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 7	Adunanza del 25/03/2019	Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI.
---------------	-----------------------------------	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **25 (VENTICINQUE)** del mese di **MARZO**, alle **ore 19:16** presso la sede comunale, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	GIRIBONE Piero	X	
2	GERMANO Giacomo	X	
3	MARENCO Sergio	X	
4	PELLE Daniela		X
5	PESCE Alex	X	
6	CERRUTI Valentina	X	
7	SCHINCA Katia	X	
8	BACCINO Sergio	X	
9	ASTIGGIANO Flavio	X	
10	PISTONE Mario	X	
11	BRIANO Micaela		X
Totali		9	2

Presenti inizio seduta n. 9 consiglieri

Presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto N. 9 consiglieri.

Presiede il Sindaco Piero **GIRIBONE** il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Grazia Randisi con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, m. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2018 per l'approvazione del Bilancio era stato prorogato al 28 febbraio 2019 dal D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 59 in data 27/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2020-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 in data 27/07/2018 ha approvato il Documento unico di programmazione Semplificato ;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:

- a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
- sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'Amministrazione;
- previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 08/03/2019, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi e priorità fornite dall'Amministrazione;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUPS, con propria deliberazione n.33 in data 08/03/2019 ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del revisore dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2017 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio¹;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data odierna, relativa alla conferma delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta IMU;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.03 in data odierna, relativa alla conferma delle aliquote TASI per l'esercizio 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data odierna, relativa alla conferma dell'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data odierna, relativa all'approvazione del Piano Finanziario della tariffe TARI per l'anno 2019 ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 27/02/2019 di approvazione tariffe e prezzi pubblici comunali per l'anno 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27/02/2019 di destinazione quota dei proventi per violazione al Codice della Strada anno 2019;
- la deliberazione di G.C. n. 15 di determinazione prezzi aree cimiteriali, loculi e servizi cimiteriali anno 2019;
- la deliberazione di G.C. n. 16 del 27/02/2019 di determinazione dei contributi a carico utenti per buoni pasto;
- la deliberazione di G.C. n. 17 del 27/02/2019 di riconferma contributi a carico utenti per il servizio di pesa pubblica;
- la deliberazione di G.C. n. 18 del 27/02/2019 di determinazione del servizio di trasporto scolastico per l'anno 2019;
- la deliberazione di G.C. 19 del 27/02/2019 di conferma dei contributi di allacciamento dei canoni illuminazione votiva anno 2019;
- la deliberazione di G.C. n. 25 del 08/03/2019 di determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
- la deliberazione di G.C. n. 27 del 08/03/2019 di riconferma delle tariffe per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
- la deliberazione di G.C. n.28 del 08/3/2019 di determinazione delle tariffe di pubblicità e pubbliche affissioni ;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 08/03/2019 di approvazione piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle attrezzature strumentali;
- la deliberazione di G.C. n. 30 di programmazione del fabbisogno del personale ;
- la deliberazione di G.C. n. 31 di approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2019-2020;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Dato atto che questo Ente non ha adottato apposita delibera che dispone la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione, in quanto non sussiste la fattispecie;

Dato atto inoltre che non è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari, in quanto nei documenti programmati non sono previste le fattispecie;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a.474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edili e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al*

risanamento di complessi edili compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 27/02/2019, con la quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2019;
- Rilevato che si ritiene, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa vengono rideterminati come risulta al prospetto allegato agli atti di bilancio;

Verificato che:

- nel Bilancio di Previsione 2019/2021 sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori;
- la spesa per il personale prevista nel Bilancio di Previsione 2019/2021 rispetta la media delle spese di personale relativa al triennio 2011- 2013;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/05/2018, esecutiva, si è provveduto all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 e che la documentazione relativa al rendiconto medesimo costituisce parte integrante formale e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2018, esecutiva, è stato approvato il provvedimento di assestamento generale al bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020 e di salvaguardia degli equilibri;

Dato atto che l'Ente rispetta i limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Rilevato che:

- nel Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato iscritto, per ciascun anno, un Fondo di Riserva compreso tra lo 0,30% e il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste, ai sensi dell'art. 166, 1° comma del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;
- nel Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato iscritto, solo per l'esercizio 2019, un "Fondo di Riserva di Cassa" non inferiore allo 0,2% delle spese finali ai sensi dell'art. 166, comma 2-quater del D. Lgs. N. 267/2000, introdotto dall'art. 74, comma 1, n. 15), lett. b) del D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.;

Verificato che gli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall'art. 14, comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Udita la seguente dichiarazione del consigliere di minoranza Pistone il quale evidenzia il voto contrario del gruppo di minoranza *"Perché, in vista dello svolgimento delle elezioni Amministrative, sarebbe stato giusto che il bilancio venisse redatto dall'Amministrazione subentrante"*.

Con voti n. 7 (sette) favorevoli e n.2 (due) voti contrari (Consiglieri F.Astiggiano e M.Pistone), espressi per alzata di mano, essendo n. 9 (nove) i consiglieri presenti, di cui n. 9 (nove) i votanti e n.0 (zero) astenuti,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011;
- di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs. N. 118/2011 e dall'art. 172 del D. Lgs. N. 267/2000;
- di dare atto che la spesa per il personale prevista nel Bilancio di Previsione 2019/2021 rispetta la media delle spese di personale del triennio 2011/2013;
- di dare atto che questo Ente non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- di dare atto inoltre che non è stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in quanto nei documenti programmati non è stata prevista alcuna alienazione di beni;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2019 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate;
- di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.

REGOLARITA' TECNICA



Favorevole
Motivato



Il Responsabile del Servizio
F.to (Piero Giribone)

REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole
Motivato



Il Responsabile del Servizio
F.to (Piero Giribone)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to (Piero Giribone)




Il Segretario Comunale
F.to (Grazia Randisi)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune a decorrere dalla data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mallare, lì

10 2 APR 2019



Il Segretario Comunale
F.to (Grazia Randisi)

RELAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Mallare, lì

Il Segretario Comunale
Randisi d.ssa Grazia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mallare, lì

Il Segretario Comunale
Randisi d.ssa Grazia